

# BILANCIO PIÙ

La valutazione dei lavori in corso in una società in liquidazione

di **Federico Diomeda**

*Quesiti Operativi del 22 giugno 2018*

**Una società è stata messa in liquidazione nel mese di gennaio 2018, nel corso dell'esercizio 2018 ha terminato le attività lavorative sull'ultima commessa pluriennale che aveva in corso nel 2017. Nel predisporre il bilancio 2017 si dovrà tenere conto di questi costi posticipati stanziando un fondo per oneri futuri o stornando parte dei ricavi all'esercizio 2018. Le immobilizzazioni dovranno essere già valutate al valore di realizzo tra l'attivo circolante o si dovrà farlo solo con l'esercizio 2018?**

**Una società è stata messa in liquidazione nel mese di gennaio 2018, nel corso dell'esercizio 2018 ha terminato le attività lavorative sull'ultima commessa pluriennale che aveva in corso nel 2017. Nel predisporre il bilancio 2017 si dovrà tenere conto di questi costi posticipati stanziando un fondo per oneri futuri o stornando parte dei ricavi all'esercizio 2018. Le immobilizzazioni dovranno essere già valutate al valore di realizzo tra l'attivo circolante o si dovrà farlo solo con l'esercizio 2018?**

Il quesito posto riguarda criteri di valutazione di lavori in corso di esecuzione (bilancio 2017) anche in funzione dello scioglimento anticipato della società all'inizio dell'esercizio di avvenuto completamento della commessa (2018) e criteri di valutazione delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2017, anno precedente lo scioglimento anticipato.

#### La valutazione dei lavori in corso di esecuzione

Nel quesito non si specifica quale criterio sia stato seguito dalla società per la contabilizzazione di tale asset negli anni precedenti (se la commessa è iniziata prima del 2017) e quindi se la società abbia applicato e debba applicare il criterio della percentuale di completamento ovvero della commessa completata (fonte principio [OIC 23](#)).

La domanda fa riferimento a “**costi posticipati**” coperti da un “**fondo per oneri futuri**” ovvero a “**storno di parte dei ricavi del 2018**”. Sembra pertanto che il principio adottato o adottabile sia quello della **commessa completata**.

Peraltro la differenza fra i due criteri non appare dirimente dal momento che lo scioglimento anticipato è, tra l'altro, avvenuto dopo il completamento della commessa. Ne deriva che al 31.12.2017 **la società deve comunque valutare i lavori in corso** di esecuzione secondo il criterio applicabile e quindi:

- Nel caso del criterio della percentuale di completamento dovrà iscriversi il valore contrattuale del completamento verificato al 31.12.2017, mentre la differenza sarà rilevata nel 2018 con il completamento della commessa.
- Nel caso del criterio della commessa completata verranno rilevati al 31.12.2017 i costi sostenuti fino a quel momento per poi rilevare il completamento della commessa nel 2018.

In tal modo ed in ossequio al principio [OIC 23](#):

- Nel primo caso il ricavo dell'esercizio 2018 sarà l'ultima porzione di ricavo di commessa sulla base della contrattualizzazione degli stati avanzamento
- Nel secondo caso il ricavo dell'esercizio 2018 sarà l'intero ricavo di commessa al netto dei costi sostenuti negli anni della sua esecuzione (ivi incluso il 2017).

Lo scioglimento anticipato non influisce dunque sui criteri di contabilizzazione dei lavori in corso di esecuzione.

#### La iscrizione e la valutazione delle immobilizzazioni ( e dei crediti) nel bilancio 2017

Poiché in base al principio contabile [OIC 5](#) è consigliata la redazione del bilancio iniziale di liquidazione che prevede la valutazione del patrimonio della società sciolta unitamente alla considerazione delle prevedibili spese della liquidazione stessa al fine della migliore identificazione del patrimonio da destinarsi alla soddisfazione dei creditori e dei soci, il liquidatore (dopo il passaggio di consegne da parte dei precedenti amministratori) provvederà alla valutazione dell'attivo da liquidare (fra cui presumibilmente anche i crediti verso il committente i lavori in corso di esecuzione di cui al paragrafo precedente).

Il quesito riguarda la anticipata collazione (al 31.12.2017) nel **capitale circolante delle immobilizzazioni**,

come conseguenza dello scioglimento anticipato.

Sia con riferimento ai crediti della commessa sia con riferimento alle immobilizzazioni, a mio avviso, la rideterminazione del loro valore e la loro collocazione in bilancio come conseguenza dello scioglimento anticipato sono da trattarsi come segue:

- Aspetto di valutazione – se vi sono motivi di svalutazione dei valori del credito e delle immobilizzazioni che obbligano alla revisione dei valori di carico correnti provenienti dal 2016 o caricati nel 2017 e tali motivi esistono indipendentemente dallo scioglimento anticipato, essi vanno utilizzati già nel bilancio 2017. Se invece la valutazione differente dipende dallo scioglimento anticipato a mio avviso essa si compie solo in corrispondenza della redazione del bilancio iniziale di liquidazione e i valori storici rimangono nel bilancio 2017; presumibilmente nella nota integrativa al bilancio 2017 verrà comunque data notizia dello scioglimento anticipato e se utile potranno descriversi gli effetti.

**Aspetto di collocazione nel bilancio – tale aspetto riguarda solo le immobilizzazioni e a mio avviso la loro ricollocazione nell'attivo circolante avviene solo nel 2018 quale effetto della redazione del bilancio iniziale di liquidazione, rimanendo il 2017 un esercizio di piena continuità aziendale**